

Assegno unico: per richiedere gli arretrati c'è tempo fino al 30 settembre

24 Settembre 2021
Francesca Russo

PER RESTARE AGGIORNATO LEGGI L'ARTICOLO "[Assegno unico temporaneo: proroga domande al 31 ottobre](#)".

Parte il conto alla rovescia. Tra pochi giorni scadrà il termine per presentare la domanda per gli arretrati dell'assegno unico, vale a dire per l'assegno "temporaneo" che copre il periodo transitorio da luglio a settembre 2021.

In caso di presentazione successiva al 30 settembre, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, e, pertanto, non verranno riconosciuti dall'INPS gli importi previsti per il periodo che va da luglio a settembre 2021.

La misura ponte anticipa la riforma che andrà a regime da gennaio 2022.

Assegno unico: che cosa è l'assegno "temporaneo"

L'assegno temporaneo è una prestazione transitoria destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, prevista dal primo luglio al 31 dicembre 2021.

I primi tre mesi, da luglio a settembre, verranno perduti se non si presenterà la domanda entro il 30 settembre.

La platea dei beneficiari è di oltre un milione e mezzo di famiglie di disoccupati e autonomi.

La misura, messa in atto per dare sostegno nell'immediato la genitorialità e la natalità, è stata adottata in attesa dell'attuazione dell'assegno unico e universale, prevista per gennaio 2022, che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

Detto assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), vale a dire:

- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF.

La prestazione risulta compatibile anche con il **Reddito di cittadinanza** e con altre misure assistenziali.

I beneficiari di **Reddito di Cittadinanza** non dovranno presentare domanda. La quota dell'assegno verrà corrisposto automaticamente dall'INPS sull'apposita carta di pagamento.

Assegno unico: a chi spetta e quanto

Il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:

- **essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- **essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico** sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- **essere residente in Italia da almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero **essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale**;
- **essere in possesso di un ISEE in corso di validità**.

L'assegno viene erogato in funzione del **numero dei figli** e in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).

In particolare:

- l'importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest'ultimo caso l'importo è maggiorato del 30%;
- l'importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.

Gli importi dell'assegno sono inoltre **maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità** presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di **Reddito di Cittadinanza**, l'**assegno temporaneo** viene calcolato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L'assegno temporaneo è **pagato mensilmente dall'INPS** sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l'ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN;
- libretto postale intestato al richiedente.

Il **pagamento** è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l'assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell'intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l'altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l'opzione scelta.

Assegno unico: come presentare la domanda

La domanda può essere presentata a partire **dal primo luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021** attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla **homepage del portale INPS**, accedendo tramite le proprie credenziali;
- **contact Center** integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

TAG: *Assegno Unico, famiglia, reddito di cittadinanza, figli, assegni familiari, patrimonio, INPS*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
